

COMUNE DI BARGE



REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI E DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Riferimento Legge Quadro n. 1447/95 - L.R. n. 52/2000

Approvato con Deliberazione C. C. n. 72 del 20 dicembre 2007

Pubblicato all'Albo Pretorio per novanta giorni consecutivi con decorrenza dal 28/01/2008 al 27/04/2008

ADEGUATO CON

Deliberazione C. C. n. 22 del 4 luglio 2019

In Pubblicazione all'Albo Pretorio per novanta giorni consecutivi

con decorrenza dal 18 luglio 2019 al 17 ottobre 2019

IL SINDACO

Dott.ssa Piera Comba

IL SEGRETARIO

Dott. Fausto Sapetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Cristiano Savoretto

Adeguamento a cura dell'ufficio tecnico comunale

Progettista: Dott. Ing. Cristiano Savoretto - Ordine
Ingegneri Provincia Cuneo n. A1844

Collaboratore: Geom. Massimo Maurino

INDICE

CAPITOLO 1: FINALITA' GENERALI	3
<i>Articolo 1 - oggetto del regolamento</i>	3
<i>Articolo 2 - Definizioni</i>	3
CAPITOLO 2: ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	4
<i>Articolo 3 - Campo di applicazione</i>	4
<i>Articolo 4 - Rumore interno</i>	4
<i>Articolo 5 - Rumore esterno</i>	4
<i>Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici</i>	5
<i>Articolo 7 - Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti</i>	5
<i>Articolo 8 - Orari</i>	6
<i>Articolo 9 - Altre potenziali fonti di rumore</i>	6
<i>Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi</i>	6
CAPITOLO 3: ATTIVITÀ CHE HANNO CARATTERE TEMPORANEO	8
<i>Articolo 11 - Campo di applicazione</i>	8
<i>Articolo 12 - Definizioni</i>	8
<i>Articolo 13 - Aspetti generali</i>	8
<i>Articolo 14 - Autorizzazioni senza istanza</i>	9
<i>Articolo 15 - Autorizzazioni con istanza semplificata</i>	9
<i>Articolo 16 - Autorizzazioni con istanza ordinaria</i>	10
<i>Articolo 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	11
<i>Articolo 18 - Revoche e sospensioni delle attività</i>	11
<i>Articolo 19 - Esclusioni e casi particolari</i>	11
<i>Articolo 20 - Sanzioni</i>	12
<i>Articolo 21 - Specifiche disposizioni autorizzazioni senza istanza</i>	12
CAPITOLO 4: APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	13
<i>Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico</i>	13
<i>Articolo 23 - Valutazione previsionale di impatto acustico</i>	13
<i>Articolo 24 - Valutazione previsionale di clima acustico</i>	14
<i>Art. 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici</i>	14
<i>Art. 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo</i>	15
<i>Art. 27 - Sanzioni</i>	16
CAPITOLO 5: EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	17
<i>Articolo 28 - Risanamento e pianificazione</i>	17
<i>Articolo 29 - Emissione sonore dei veicoli a motore</i>	17
<i>Articolo 30 - Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale</i>	17
CAPITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI	18
<i>Articolo 31 - Disciplina dei controlli</i>	18
<i>Articolo 32 - Entrata in vigore</i>	18
<i>Articolo 33 - Abrogazione e validità</i>	18
ALLEGATO A	19
ALLEGATO B	22
ALLEGATO C	23
ALLEGATO D	26
Tabella A: Valori limite assoluti (artt. 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/1997):	27
Tabella B: Individuazione dei limiti acustici vigenti in ambiente abitativo (ART. 4 DEL D.P.C.M. 14/11/97):	27
Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A (D.P.C.M. 5/12/97)	27

CAPITOLO 1: FINALITA' GENERALI

Articolo 1 - oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Barge in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Articolo 2 - Definizioni

Si definiscono:

- a) *attività rumorosa*: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) *valori limite assoluti di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa ed in tutte le aree ad essa circostante secondo la loro classificazione;
- f) *valori limite di accettabilità/immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - *valori limite differenziali o limiti differenziali* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) *impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) *clima acustico*: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) *requisiti acustici degli edifici*: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) *tecnico competente in acustica ambientale*: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della L. 447/1995.

CAPITOLO 2: ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa Sezione le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 4 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs n° 626 19/09/94 e smi (D.Lgs 10 aprile 2006 n. 195), quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3 lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentate secondo il D.P.C.M. n° 215 del 16/04/1999 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*.

Articolo 5 - Rumore esterno

1. Le attività indicate all'art. 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (Tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* (Tabella B in appendice al presente regolamento).
2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (Tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi ed impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* (Tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* (Tabella C in appendice al presente regolamento).

3. I gestori delle attività indicate all'art. 3 devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (Tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (Tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.
3. Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 (Tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (Tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.
6. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 7 - Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.
2. Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi, l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

Articolo 8 - Orari

1. L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 3 può essere oggetto di disposizioni da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente la competente ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

Articolo 9 - Altre potenziali fonti di rumore

9.1 - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico:

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

9.2 - Spazzamento strade e raccolta rifiuti:

La raccolta rifiuti e spazzamento strade e piazze dovrà avvenire nei giorni feriali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Sindaco.

L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

9.3 - Pubblicità fonica:

La pubblicità fonica sia fuori sia dentro i centri abitati è consentita dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata.

9.4 - Strumenti musicali:

Chi, nella propria abitazione, faccia uso non professionale di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (Tabella A e B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/00.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale ed i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni lavorativi, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni

lavorativi dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), art. 14, legge regionale 52/00.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.
6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.
7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 e dal comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 ai sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

CAPITOLO 3: ATTIVITÀ CHE HANNO CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 11 - Campo di applicazione

Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni seguenti.

Articolo 12 - Definizioni

1. Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.
2. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
3. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
4. In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:
 - Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
 - Cantieri**, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;
 - Altre attività**, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..
5. Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 13 - Aspetti generali

1. Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.
2. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della l. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
3. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

4. Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
5. L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
6. Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.
7. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.
8. L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Responsabile del Servizio Area Tecnica e trasmessa per conoscenza alla Giunta Comunale.

Articolo 14 - Autorizzazioni senza istanza

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza le seguenti attività:
 - cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;
 - spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.
 - luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, con svolgimento dalle ore 8:00 alle ore 24:00;
 - manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili, con svolgimento dalle ore 8:00 alle ore 24:00, o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
 - altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.

Articolo 15 - Autorizzazioni con istanza semplificata

1. Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

2. L'istanza di autorizzazione, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), deve essere fatta pervenire al Comune **entro 15 giorni lavorativi** prima della data di inizio;
3. **Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
 - utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
 - presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato A
4. **Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati nell'elenco di cui all'Allegato B;
 - per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
 - per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - presentazione dell'istanza secondo l'Allegato A
5. **Altre attività**
 - possono essere autorizzate con procedura semplificata altre attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, individuate secondo specifiche esigenze locali;
 - allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
 - utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - durata complessiva delle attività fino a 20 giorni
 - L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo l'Allegato A.

Articolo 16 - Autorizzazioni con istanza ordinaria

1. Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dagli Art. 14 e 15 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
2. L'istanza di autorizzazione, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), deve essere fatta pervenire al Comune **entro 15 giorni lavorativi** prima della data di inizio;

3. L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.
4. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.
5. il limite massimo di emissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti nell'ambito della durata globale dell'evento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
6. Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - Spettacoli e manifestazioni fino alle ore 2:00, derogabile solo con autorizzazione preventiva rilasciata dalla Giunta Comunale.
7. L'istanza di autorizzazione ordinaria è predisposta secondo l'Allegato C.

Articolo 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:
 - adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
 - ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
 - informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

Articolo 18 - Revoche e sospensioni delle attività

1. In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

Articolo 19 - Esclusioni e casi particolari

1. Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali.
2. Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.
3. Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

4. Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

Articolo 20 - Sanzioni

1. ai titolari delle attività di cui all'art 12. "Definizioni" nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico e che non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sia semplificata che ordinaria, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. ai titolari delle attività di cui all'art 12. "Definizioni" nell'ambito delle quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sia semplificata che ordinaria, qualora sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa, sia semplificata che ordinaria, sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

Articolo 21 - Specifiche disposizioni autorizzazioni senza istanza

1. Le feste popolari devono essere precedute da semplice comunicazione di indicazione del periodo nel quale viene effettuata la manifestazione.

CAPITOLO 4: APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

1. Il presente Capitolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
 - b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
 - c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 23 - Valutazione previsionale di impatto acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività).

Opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale:

- a) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.
- b) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero, ecc.);
- c) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
- d) impianti ed infrastrutture di cui all'art. 3, lettere c) e d), del presente Regolamento;
- e) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del

presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art.2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 02/02/2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 24 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 46-14762 del 14/02/2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, se applicabile.

Art. 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative ad edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
 - b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'art. 25, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli artt. 23 e 24, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
7. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto

dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

8. In caso di controlli, il Comune richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 27 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere ed i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

CAPITOLO 5: EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 28 - Risanamento e pianificazione

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Emissione sonore dei veicoli a motore

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento delle emissioni acustiche è attuato tramite il rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al Decreto Legislativo del Governo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale. Il regime sanzionatorio è ancora precisato nel citato Codice.

Articolo 30 - Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale

1. La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico. Vale pertanto quanto riportato agli art. 23, 24, 25 del Capitolo 5 del presente Regolamento.
2. La realizzazione di nuove strade risulta già disciplinata all'art. 23 del Capitolo 5 del presente Regolamento.

CAPITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Disciplina dei controlli

1. Il comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di polizia Municipale e dell'Arpa, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa, quali ad esempio:
 - parere consultivo in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate all'art. 5 della Sezione 2.1 (cfr. Sezione 2.1, art. 10);
 - esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico (art. 23 Capitolo 5);
 - esame della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico (art. 24 Capitolo 5);
 - esame della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto acustico (art. 23 Capitolo 5).

Articolo 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune per 90 giorni.

Articolo 33 - Abrogazione e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO A

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CUI AL DPCM 1/3/91 E DPCM 14/11/97

**ISTANZA SEMPLIFICATA
(Art. 15 Regolamento Comunale)**

AL COMUNE DI BARGE

Area Tecnica
P.zza Garibaldi, 11
12032 Barge

Il sottoscritto: _____

nato a: _____ il: _____

quale persona fisica

in qualità di _____ (Presidente, Legale Rappresentante, ecc.) della Ditta
o Associazione:

ragione sociale: _____

indirizzo: _____

telefono: _____ e-mail: _____

CHIEDE

ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, e del Capitolo 3 del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore per le attività di:

Cantiere

attività svolta:	_____
ubicazione:	_____
data inizio attività:	_____ data fine attività: _____
giorni di attività	_____
orari di attività	_____

Spettacoli e manifestazioni

Denominazione manifestazione:

Sito, di cui all'Allegato B Regolamento Comunale:

<input type="checkbox"/> T1 – l'area delle piazze Garibaldi e S. Giovanni	<input type="checkbox"/> T4 – l'area della scuola in frazione Crociera
---	--

<input type="checkbox"/>	T2 – l'area per fiera e cinematografo	<input type="checkbox"/>	T5 – l'area degli impianti sportivi
<input type="checkbox"/>	T3 – l'area del campo sportivo in frazione S. Martino	<input type="checkbox"/>	T6 – l'area del Castello

Altre Attività

attività svolta:	_____
ubicazione:	_____
data inizio attività:	_____ data fine attività: _____
giorni di attività	_____
orari di attività	_____

DICHIARA

- che in ogni fase temporale dei lavori riferiti al cantiere indicato - fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro - verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare il disagio per la popolazione esposta;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga;
- di aver individuato un Responsabile della Gestione Acustica, ed un suo sostituto, la cui reperibilità è sempre garantita durante le giornate gli orari indicati, e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da referente con gli Organi di controllo:

responsabile:	_____	tel.:	_____
sostituto:	_____	tel.:	_____

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
2. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
3. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
4. descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
5. descrizione delle sorgenti sonore, (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.)

6. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere, della manifestazione o delle altre attività per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ulteriore documentazione opzionale:

7. _____;
8. _____

IL SOTTOSCRITTO PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- a) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune **15 giorni lavorativi prima** della data di inizio delle attività per cui si richiede la deroga;
- b) Il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista;
- c) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato;
- d) Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Barge, li _____

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO B

ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

area T1 – l'area delle piazze Garibaldi e San Giovanni;

area T2 – l'area per fiera e cinematografo;

area T3 – l'area del campo sportivo in frazione San Martino;

area T4 – l'area della scuola in frazione Crociera;

area T5 – l'area degli impianti sportivi;

area T6 – l'area del Castello.

ALLEGATO C

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CUI AL DPCM 1/3/91 E DPCM 14/11/97

**ISTANZA ORDINARIA
(Art. 16 Regolamento Comunale)**

AL COMUNE DI BARGE

Area Tecnica
P.zza Garibaldi, 11
12032 Barge

Il sottoscritto: _____

nato a: _____ il: _____

quale persona fisica

in qualità di _____ (Presidente, Legale Rappresentante, ecc.) della Ditta o Associazione:

ragione sociale: _____

indirizzo: _____

telefono: _____ e-mail: _____

CHIEDE

ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, e del Capitolo 3 del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore per le attività di:

Cantiere

attività svolta:	_____
ubicazione:	_____
data inizio attività:	_____ data fine attività: _____
giorni di attività	_____
orari di attività	_____

Spettacoli e manifestazioni

Denominazione manifestazione:

Sito, di cui all'Allegato B Regolamento Comunale:

<input type="checkbox"/>	T1 – l'area delle piazze Garibaldi e S. Giovanni	<input type="checkbox"/>	T4 – l'area della scuola in frazione Crociera
<input type="checkbox"/>	T2 – l'area per fiera e cinematografo	<input type="checkbox"/>	T5 – l'area degli impianti sportivi
<input type="checkbox"/>	T3 – l'area del campo sportivo in frazione S. Martino	<input type="checkbox"/>	T6 – l'area del Castello

Altre Attività

attività svolta:	_____
ubicazione:	_____
data inizio attività:	_____ data fine attività: _____
giorni di attività	_____
orari di attività	_____

DICHIARA

- che in ogni fase temporale dei lavori riferiti al cantiere indicato - fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro - verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare il disagio per la popolazione esposta;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga;
- di aver individuato un Responsabile della Gestione Acustica, ed un suo sostituto, la cui reperibilità è sempre garantita durante le giornate gli orari indicati, e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da referente con gli Organi di controllo:

responsabile: _____	tel.: _____
sostituto: _____	tel.: _____

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
2. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
3. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
4. descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
5. descrizione delle sorgenti sonore, (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti

e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);

6. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere, della manifestazione o delle altre attività per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione
7. valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

– stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;

– valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

– stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;

– valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

– stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;

– valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ulteriore documentazione opzionale:

8. _____;
9. _____

IL SOTTOSCRITTO PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- e) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune **15 giorni lavorativi prima** della data di inizio delle attività per cui si richiede la deroga;
- f) Il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista;
- g) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato;
- h) Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Barge, lì _____

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO D

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

1. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
3. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
4. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
6. confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97
7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali

Tabella A: Valori limite assoluti (artt. 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/1997):

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI DI EMISSIONE Leq dB(A)		LIMITI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	
		DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Tabella B: Individuazione dei limiti acustici vigenti in ambiente abitativo (ART. 4 DEL D.P.C.M. 14/11/97):

CRITERIO DI VALUTAZIONE	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
Differenza massima ammessa tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo	5 dB(A)	3 dB(A)
A FINESTRE APERTE ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato è inferiore a:	50 dB(A)	40 dB(A)
A FINESTRE CHIUSE ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato è inferiore a:	35 dB(A)	25 dB(A)

Tabella C: Valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A (D.P.C.M. 5/12/97)

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) L _{Amax} con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) L _{Aeq}

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (ART. 2)

- Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{A\ Smax}$	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.